COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XCVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 SETTEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

PAG.

INDICE

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Applicazione al personale della Magistra- tura dell'articolo 4 del decreto legi- slativo 19 ottobre 1944, n. 301, e	
dell'articolo 6 del decreto legislativo	
12 dicembre 1947, n. 1488 (Approvato	
dalla II Commissione permanente del Senato) (2052) 105	: 17
2011425/. (2007)	•
PRESIDENTE	
ROCCHETTI, Relatore 1057, 105	
TOZZI CONDIVI	-
TESAURO	8
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Nuove norme sullo stato giuridico dei	
salariati dello Stato. (1518) 105	59
PRESIDENTE 1059, 1063, 1064, 106	35
MOLINAROLI, Relatore 1059, 1062, 106	34
Numeroso 1060, 1062, 106	33
Lucifredi, Sottosegretario di Stato alla	
Presidenza del Consiglio 1060, 1062, 106	3,
106	35
TESAURO	32
TOZZI GONDIVI 1061, 1063, 106	35
SAILIS	52
CARIGNANI	33
Turchi .'	33
Russo Carlo 1063, 106	35
Martuscelli 1064, 106	35

La seduta comincia alle 9,40.

RUSSO CARLO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Applicazione al personale della Magistratura dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2052).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Applicazione al personale della Magistratura dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

L'onorevole Rocchetti, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROCCHETTI, Relatore. Il disegno di legge, sottoposto al nostro esame, dispone l'estensione alla magistratura di alcune disposizioni già emanate in relazione a tutti gli altri impiegati dello Stato e che riguardano l'abrogazione di quelle norme che attribuivano vantaggi di carriera al personale statale coniugato con prole. Tali norme contenute in due leggi del 1943, disponevano, nei riguardi degli impiegati dello Stato, che erano coniugati con prole, una diminuzione del periodo di tempo necessario per conseguire la promozione. La carriera fu abbreviata di un anno, se tali impiegati erano coniugati (o vedovi) con un figlio, e di due anni se erano coniugati (o vedovi) con due figli.

Nel 1944 queste disposizioni furono abolite con un senso di doverosa temperanza, allo scopo di non sovvertire la carriera di

questi funzionari stabilendosi che costoro conservassero i vantaggi già conseguiti rispetto alla carriera anteriore, ma permanessero nel grado acquisito un periodo sufficiente onde permettere che gli altri, ritardati nella carriera, li raggiungessero e poi contemporaneamente si procedesse alle ulteriori promozioni.

Queste disposizioni legislative, emanate nel 1944, sono contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente le promozioni, integrato dall'articolo 6 del decreto 12 dicembre 1947, che ha riguardo a coloro che hanno sostenuto anteriormente un concorso.

Non vi è dubbio che la disposizione, data la dizione della legge, si debba applicare a tutti i funzionari dello Stato, compresi i magistrati, che pure – dal punto di vista burocratico – hanno una posizione diversa dagli altri in quanto sono inquadrati in un ordinamento autonomo.

Infatti, relativamente ai magistrati, si è provveduto a ritardarne la promozione fino al grado VIII, ma non si sono potute dirimere completamente le difficoltà derivanti dall'applicazione della legge, dato che per essi sono previste particolari condizioni per le promozione al grado VIII, al quale si perviene con un criterio diverso da quello usato per le altre amministrazioni: per scrutinio e per concorso. Al concorso i magistrati possono adire dopo 16 anni di effettivo servizio; la promozione per scrutinio avviene secondo l'anzianità stabilita in base al posto occupato nella graduatoria. Quindi, nei confronti dei magistrati si segue un criterio diverso da quello fissato nella norma di carattere generale. Con questa legge, alla quale mi dichiaro pienamente favorevole, si rimedia a tale difformità, riportando i magistrati sul piano della equiparazione totale con gli altri funzionari dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Ho seguito attentamente l'esauriente relazione dell'onorevole Rocchetti al quale vorrei chiedere un chiarimento. Qui si parla di una disposizione di legge che risale al 1943: dal 1943 al 1951, non ci sarà stato alcuno di questi magistrati che si sia avvalso della disposizione stessa? È evidente che in questo caso noi compiremmo cosa ingiusta, giacché alcuni avrebbero avuto il beneficio di questa anticipazione ed altri no.

ROCCHETTI, Relatore. Secondo quanto si può desumere dalla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge ciò non potrebbe essersi verificato, in quanto dal 1943 ad oggi sono trascorsi appena 8 anni mentre 16 ne occorrono per la promozione dal VI grado al V e 8 anni per la promozione dal VII al VI.

TOZZI CONDIVI. Questa dell'onorevole relatore è però una risposta condizionale: sarebbe bene invece che egli potesse risponderci in modo più indicativo.

ROCCHETTI, *Relatore*. Credo che queste indagini non siano necessarie, a meno che l'onorevole Tozzi Condivi o qualche altro collega non portino dei dati concreti che possano giustificare i loro dubbi. Chi potrebbe aver beneficiato in questi 8 anni ? Coloro che venivano a trovarsi allora non già al grado VIII, ma a gradi inferiori, e quindi, praticamente, all'inizio della carriera. Occorrono ben 16 anni di servizio per potersi presentare al concorso.

Non è, quindi, assolutamente possibile postulare l'eventualità prospettata dall'onorevole Tozzi Condivi.

D'altronde la relazione ministeriale è molto minuta, con riferimenti ai casi, alle ipotesi, al numero dei magistrati che parteciparono a queste promozioni anticipate.

Se tuttavia la Commissione desidera che io compia questa indagine, potrò chiedere notizie più precise presso il Ministero di giustizia su questi punti.

TESAURO. A me sembra che l'unico dato da stabilire è se, tenuto conto della particolare situazione degli invalidi, degli ex combattenti, ecc., vi sia qualcuno che abbia partecipato allo scrutinio per giudice d'appello. È evidente, infatti, che in questo caso ha ragione il collega Tozzi Condivi: occorrerebbe una disposizione aggiuntiva per eliminare la sperequazione esistente fra gli uni e gli altri.

Dev'essere, quindi, compiuta, a mio parere, un'indagine di fatto.

ROCCHETTI, Relatore. Il massimo dello spostamento di ruolo è stato di 500 posti, i quali non potrebbero aver determinato questo cataclisma di differenziazione. In ogni concorso si promuovono circa 100 magistrati al grado V: è evidente, quindi, che quanto i colleghi temono non può essersi verificato dal 1943 ad oggi.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, presenta formale proposta di rinvio dell'esame del disegno di legge?

TOZZI CONDĪVI. Sì, signor Presidente. PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi di rinviare la discussione di questo disegno di legge ad altra seduta, dando mandato all'ono-

revole relatore di accertare se non vi siano state promozioni al grado V, per cui gli interessați abbiano, quindi, beneficiato della anticipazione di cui si tratta.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. (1518).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sullo stato giuridico dei satariati dello Stato.

Invito l'onorevole relatore a fare il punto della questione.

MOLINAROLI, Relatore. Io penso che, prima di proseguire nell'esame del disegno di legge, sia bene ritornare su alcune disposizioni lasciate in sospeso nelle precedenti sedute.

In realtà, il proseguire senza aver deciso alcun punto essenziale, non è cosa possibile. Sono stati approvati i primi 15 articoli. Si tratterebbe ora di entrare nel vivo delle norme transitorie, nonché di affrontare tutto il titolo II che ha riguardo agli incaricati stabili e provvisori. I punti rimasti in sospeso perché riguardavano questioni d'ordine generale, o modificavano sostanzialmente il disegno di legge, sono i seguenti: si trattava, dietro mia proposta, di eliminare, dalle categorie dei salariati, quella degli operai giornalieri. Era questa la più grave delle modifiche proposte, su cui il Governo, se non erro, non si è ancora pronunciato in forma definitiva. Io esprimevo l'avviso che se diamo il significato esatto - per la differenziazione di tutti i salariati dello Stato alle due grandi categorie dei permanenti e dei temporanei, è evidente che la qualifica di giornaliero è superflua, perché i temporanei comprendono qualunque personale che non abbia qualità di stabile. E questa è la differenza essenziale.

Che poi la temporaneità si traduca in una giornata o in 365 giorni, questo non ha alcuna importanza giuridica. È precisamente, infatti, su questa massa di manovra di operai chiamati temporanei che si opera. A mio avviso, questo è l'unico modo di risolvere il problema, giacché si arriva ad un ordinamento generale, escludendo la qualifica di giornaliero e quindi la categoria e intendendosi per temporanei quegli operai che, non essendo stabili, possono

essere assunti per un periodo più o meno lungo, ma sempre entro l'anno finanziario.

Altra questione che si era imposta e per la quale pure avevo fatto una proposta radicale, è la soppressione delle categorie indicate alle lettere d) ed e) dell'articolo 1, e cioè, degli incaricati stabili e degli incaricati provvisori. Ho già detto che questa qualificazione di una categoria suddivisa in due a seconda della stabilità o meno è un ricordo del passato e non vedo perché debba sussistere., Gli incaricati stabili e provvisori avevano fondamento nell'ordinamento giuridico del 1923, dove avevano qualche differenziazione. Allora la posizione degli incaricati stabili era prevista da varie amministrazioni; per esempio c'era la vigilanza finanziaria, marittima e fluviale la quale aveva dei dipendenti con queste qualifiche. Oggi la categoria degli incaricati stabili è considerata solo nell'amministrazione dei lavori pubblici ed è costituita dai guardiani idraulici addetti alla guardiania degli argini e dei fiumi. Ora mi domando se nell'elaborazione di un ordinamento giuridico di tutti i salariati dello Stato, che sono centinaia di migliaia, si debba mantenere questa categoria che invece di guardare la terra guarda l'acqua ed è costituita da poche centinaia di persone. Prima, quando erano considerati insieme ad altri incaricati stabili di altre amministrazioni, avevano un trattamento economico diverso. Questa è forse la ragione che li contraddistingue e per cui ci può essere una considerazione prima di deciderne la soppressione.

Nell'ordinamento economico di tutti i dipendenti dello Stato, gli operai permanenti ed anche i temporanei sono classificati in categorie. In quelle categorie c'è un trattamento economico che è uniforme per tutte le qualifiche della medesima categoria, in modo che quando si va alla prima categoria « specializzati » troviamo che il trattamento economico di quella categoria è la tale diaria oppure il tale compenso orario, che si riferisce a tutto il personale di quella categoria. Gli incaricati stabili non sono mai stati compresi in nessuna categoria e in nessuna qualifica di tutto quello che è l'attuale ordinamento salariale: oggi troviamo per essi un trattamento salariale distinto perché sono considerati in modo particolare, avendo un particolare ordine di servizio caratteristico terminato il quale possono fare quel che vogliono; inoltre è affidata loro una casetta con gli accessori necessari alle loro funzioni. Per guesto era stato fatto loro un trattamento particolare, non a paga oraria

ma a retribuzione mensile. Questa caratteristica è quella che ha indotto, o per inerzia o per tradizione o perché si è creduto da qualcuno che fosse meglio conservarla, a travasare queste categorie in questo schema.

Osservo, innanzitutto, che la questione della differenza del trattamento economico si può risolvere in norme transitorie e che non vi sono serie ragioni per mantenere questa categoria. Inoltre, l'accenno che è stato fatto che l'incaricato avrebbe una figura giuridica particolare, quella prevista dal codice di procedura penale, non ha fondamento: questo incaricato non ha niente a che fare con quella figura, ma è solo un dipendente dello Stato che si chiama così, non so poi per qual principio.

Questa è la situazione complessiva. Mantengo pertanto la mia proposta iniziale di sopprimere queste due categorie di salariati. La conseguenza sarebbe, inoltre, la soppressione di tutto il titolo II e cioè degli articoli 16, 17, 18 e 19 che hanno riferimento ad essi: è strano che per un gruppo di persone ci debba essere un titolo intero in un ordinamento giuridico.

NUMEROSO. Sono perfettamente d'accordo col relatore circa la soppressione della categoria dei salariati giornalieri e delle lettere d) ed e) che riguardano gli incaricati stabili e provvisori, e completamente favorevole alla soppressione di tutto il titolo II, salvo a tener conto, nelle disposizioni di carattere transitorio, della particolare situazione economica di questi incaricati stabili o temporanei.

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Vediamo dunque di arrivare alla risoluzione di questi problemi di ordine generale. In questo articolo 1 il primo problema che va esaminato, secondo l'esposizione dell'onorevole Molinaroli, è quello relativo agli operai giornalieri. Sono, in linea di massima, d'accordo nel ritenere che la distinzione fondamentale: operai permanenti, operai temporanei, sia sufficiente. Però non è possibile, evidentemente, impedire alle pubbliche amministrazioni la facoltà di assumere qualche dipendente in circostanze eccezionali per delle esigenze temporanee, di breve durata. Per queste ragioni non si può dire, a mio giudizio, che con la categoria degli operai temporanei si esaurisca completamente il quadro perché è vero che la distinzione tra operai permanenti ed operai temporanei sta nel fatto che gli uni hanno una continuità di rapporto che gli altri non hanno; è però anche vero che, nella prassi, la maggior parte degli operai temporanei è temporanea soltanto per il fatto che il loro rapporto di lavoro ha una durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario ed è rinnovabile o rescindibile. È molto più facile, in pratica, che si arrivi al rinnovo che non alla rescissione; sicché sotto il nome di operai temporanei abbiamo oggi ed avremo anche domani, una quantità di persone la cui temporaneità del rapporto sarà più nominale che sostanziale; ci sarà un contratto rinnovato per anni ed anni e praticamente, in linea di fatto, ci sarà una certa continuità di servizio. Ora io credo che, per evitare che le persone assunte come operai temporanei possano incardinarsi nella pubblica amministrazione in tal maniera che riesca poi difficile allontanarle, sia opportuno, in questo articolo 1, stabilendo una classificazione dei salariati, limitarli alle due categorie dei permanenti e dei temporanei. La soppressione della categoria dei giornalieri non può, però, e non deve significare, ripeto, che possano essere eliminate quelle necessità delle singole amministrazioni di provvedere a quella tale esigenza momentanea dello sbarco della nave, tanto per ripetere l'esempio infinite volte fatto dai vari colleghi; mi sembra opportuno perciò lasciare quella norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 3, che potrebbe eventualmente, se la Commissione lo ritiene opportuno, essere trasferito in questo articolo 1 oppure trovare una sistemazione in un articolo a parte: la norma secondo la quale: « Ogni amministrazione ha facoltà di assumere, per esigenze impreviste e indilazionabili, operai giornalieri, a condizione che sia stabilito, per essi, il termine massimo entro cui debbono essere licenziati, termine che non può superare, in nessun caso, i 90 giorni». Penso che si potrebbe accogliere, a tal riguardo, la proposta dell'onorevole Molinaroli che queste assunzioni, per esigenze impreviste e indilazionabili, meglio potrebbero essere disciplinate con uno stato giuridico invece che di diritto pubblico, di diritto privato. Sicché l'ultimo comma dell'articolo 3 andrebbe così modificato: « Ogni amministrazione ha facoltà di assumere, con contratto di diritto privato, per esigenze impreviste e indilazionabili, operai giornalieri, ecc. ». Così si provvede alla necessità di quelle assunzioni immediate e temporanee e non si dà alcuna aspettativa di stato di diritto pubblico a quei scaricatori o a quei manovali che vengono assunti in quel determinato momento e che sono degli operai che dipendono dallo Stato così come

dipenderebbero dalle imprese alle quali lo Stato affidasse il compito di scaricare la nave. Questa sarebbe la soluzione che sottopongo alla Commissione per quanto si riferisce al primo dei due quesiti sull'articolo 1.

Per quanto si riferisce al secondo quesito, la soppressione delle lettere d) ed e) e, conseguentemente, del Titolo II: "Incaricati stabili e provvisori addetti a pubblici servizi", ritengo che si possa aderire alla proposta del relatore. Infatti, sembra poco opportuno che in un disegno di legge di questa importanza, che regola il trattamento giuridico non di poche persone, ma di tutta la categoria dei salariati dello Stato (i colleghi certamente sanno che si va ad una cifra di molto superiore alle 100 mila unità), vengano attribuiti due quinti dell'intera impostazione ad un gruppo di persone che forse non arrivano al centinaio.

Aderendo, inoltre, a quanto accennava poco fa l'onorevole Numeroso, sono d'accordo, qualora si sopprimessero le lettere d) ed e) e il Titolo II, sulla necessità di introdurre un articolo nelle norme transitorie nel quale si dica che per quella tale unica categoria di persone a cui queste norme si riferirebbero, nulla è innovato nel trattamento giuridico ed economico ad essi spettanti.

Debbo aggiungere a questo riguardo, in risposta all'onorevole Numeroso, che nelle precedenti sedute aveva messo in rilievo la necessità di studiare la posizione di quei cosiddetti incaricati stabili, e la necessità di dare loro sistemazione che mi sono fatto premura di accertare presso il comando generale delle Guardie di finanza la situazione particolare di quella categoria di persone alla quale egli aveva fatto riferimento, cioè quella categoria che era stata qualificata dall'onorevole Numeroso come la categoria degli addetti ai centri costieri e lacuali dipendenti dalla Guardia di finanza. Non credo che sia questo il momento di discutere di questo problema (ne discuteremo in sede di disposizioni transitorie, se la Commissione si orienterà in questo senso). Avverto però l'onorevole Numeroso che il comando delle Guardie di finanza, che ho interessato a questo riguardo, con una nota in cui mi spiega tutto il trattamento giuridico dei suoi dipendenti, dichiara non esistere alcuna ragione per la quale questo personale (la cui effettiva qualifica sarebbe quella di addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale) abbia un trattamento disforme da quello che è riservato a tutti gli altri salariati dello Stato. Lo stesso comando aggiunge che, attraverso tutta una serie di disposizioni, costoro hanno una sistemazione loro propria, assimilata a quella di tutte le altre categorie, per cui non vi sarebbe ragione di stabilire una disposizione specifica a un personale che rientra benissimo nelle categorie a) e b). Comunque, ripeto, in questa sede è superfluo trattare l'argomento che sarà svolto in sede di disposizioni transitorie.

TESAURO. Per quanto riguarda la semplificazione da ottenersi con l'eliminazione delle due categorie degli incaricatistabili e provvisori, io sono d'accordo. Ho molte perplessità, invece, per quel che riguarda la categoria degli operai giornalieri e dico subito che la eliminazione proposta dal relatore mi sembra inaccettabile. Se ho ben capito, egli parte da un presupposto diverso da quello da cui dovremmo partire, e cioè che questa categoria di operai giornalieri debba essere inclusa in quella. più ampia di coloro che sono assunti temporaneamente. Noi, però, ci troviamo di fronte ad esigenze profondamente diverse: una cosa, infatti, è un operaio assunto temporaneamente (a tempo fisso o anche indeterminato ma determinabile secondo criteri generali) e altro è, invece, l'operaio assunto in servizio per ragioni puramente contingenti. Sono due situazioni giuridiche profondamente diverse.

Penso, perciò, che si potrebbe accedere alla proposta del Sottosegretario Lucifredi di riservare un trattamento particolare, tassativamente stabilito, per questi operai giornalieri, senza includerli nella categoria dei temporanei. Senonché la proposta lascia insoluto il problema se si tratti di contratto di diritto privato o di diritto pubblico. Per quanto il Sottosegretario Lucifredi propenda per il contratto di diritto privato, io sono molto perplesso e penso che, se si accede alla proposta del Governo, vada studiato a fondo questo problema in modo da emendare la legge nel senso di dare le necessarie garanzie a questi operai giornalieri. Io propongo di non aderire completamente alle norme di diritto privato che hanno dato luogo ad inconvenienti (vedi ad esempio gli enti parastatali), ma piuttosto di escogitare una formula che dia qualche garanzia all'Amministrazione.

TOZZI CONDIVI. Per venire incontro alle esigenze prospettate dall'onorevole Molinaroli e del Sottosegretario Lucifredi, propongo il seguente emendamento all'articolo 3: aggiungere all'ultimo comma, dopo le parole: «non può superare, in nessun caso, i 90 giorni», le seguenti: «I contratti non sono rinnovabili in alcun caso».

SAILIS. Io vorrei pregare il Governo di vedere se non sia possibile, nell'ultimo comma dell'articolo 3, dove è detto « per esigenze improrogabili e indilazionabili » cambiare la congiunzione « e » in « o ». Richiedere entrambe le condizioni, mi sembra sia cosa troppo rigorosa.

NUMEROSO. Io vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di informarmi se gli autisti sono compresi nelle categorie di cui al presente disegno di legge. Dall'elenco annesso sembrerebbe di no, ma ritengo che non ne possano essere esclusi e sarei pertanto grato di un chiarimento in proposito.

MOLINAROLI, Relatore. Desidero chiarire la portata della mia proposta che forse non è stata esattamente compresa. Io non ho voluto comprendere anche i giornalieri nella categoria dei temporanei, ma, al contrario, ho inteso escluderli di nome e di fatto. Questo, del resto, era il concetto predominante in sede di comitato ristretto. În altre parole, ritengo che non debba esistere una categoria di giornalieri da servire per le circostanze di carattere eccezionale e assolutamente imprevedibile, ma sono del parere che, magari aumentando di un 10 per cento l'aliquota degli operai temporanei, l'amministrazione possa essere in grado di sopperire a tutte le eventuali necessità derivanti da ferie, malattie, ecc. Se poi si verificherà una situazione assolutamente e veramente eccezionale, si potranno assumere alcune persone per i pochi giorni necessari, senza che una situazione siffatta debba essere prevista nel disegno di legge in esame. Mi pare che in tal modo si renderebbe l'ordinamento più solido e si eviterebbero quelle situazioni di elasticità che sogliono prestarsi a molti abusi. Ecco perché, salvo a ponderare meglio questo punto, trovo opportuna la proposta dell'onorevole Sottosegretario in merito all'ultimo comma dell'articolo 3, stabilendo che per quelle assunzioni si applica il contratto di impiego privato.

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Confermo il pensiero, che ho già esposto, su questo punto. Ritengo, cioè, di poter aderire alla soppressione della categoria dei giornalieri condizionatamente all'inserimento nell'articolo di una norma analoga a quella sancita nell'ultimo comma dell'articolo 3. In caso contrario, dovrei insistere sul mantenimento della lettera c) perché, pur convenendo al cento per cento con le osservazioni dell'onorevole Molinaroli sulla necessità di coercire strettamente la pubblica amministrazione, vi sono delle esigenze di fronte alle quali non si può non far luogo ad una assunzione di questo genere.

Quanto alla formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 3, non sono d'accordo con l'onorevole Sailis che vorrebbe sostituire alla parola « e » la parola « o », proprio allo scopo di vincolare l'amministrazione, mentre introducendo la parola « o » allargheremmo troppo le maglie del sistema, maglie che invece vogliamo restringere.

Per quanto riguarda l'obiezione dell'onorevole Tesauro, io sono disposto a studiare insieme con lui qualsiasi formula egli intendesse proporre, ma desidero osservare che gli inconvenienti da lui lamentati esistono realmente, ma si verificano in misura molto maggiore nel settore dell'impiego privato che non nel settore del rapporto di impiego salariale, poiché sappiamo che i rapporti di lavoro salariale nell'ambito del diritto privato si risolvono a fine settimana e quindi non vi è, nei confronti dell'amninistrazione, un pericolo che possa nascere dalla formula del contratto di diritto privato.

D'altra parte, configurare questa categoria con uno stato giuridico intermedio fra il diritto privato e il diritto pubblico può far nascere in queste persone la convinzione o l'illusione che, essendo pubblici dipendenti, possano in qualche modo restare nell'amministrazione. Proprio contro questa speranza o, meglio, contro questa illusione, è diretta la proposta soppressiva dell'onorevole Molinaroli.

All'onorevole Tozzi Condivi, dichiaro che accetto volentieri il suo emendamento relativo alla non rinnovabilità del rapporto d'impiego.

Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Numeroso, dichiaro di non essere informato della situazione specifica degli autisti, ma osservo che questo problema non nasce in questa sede, ma in materia di tabelle. Infatti, dovendo gli autisti guidare una macchina che dovrà circolare per molto tempo e non solo per un periodo non superiore ai 90 giorni, avranno un rapporto di impiego che non è quello dei giornalieri, ma che si assimila a quello dei temporanei.

SAILIS. Non insisto sul mio emendamento. Mi preoccupavo soltanto dell'andamento di alcuni servizi indilazionabili, mentre l'onorevole rappresentante del Governo si preoccupa dell'assunzione del personale. A me interessava solamente lasciare all'amministrazione una certa elasticità per l'adempimento dei propri fini.

TESAURO. Non saprei dare una formula concreta alle mie osservazioni. Ho inteso limitarmi a prospettare questa particolare esigenza. Comunque non insisto.

CARIGNANI. Dobbiamo evitare che domani il magistrato, dovendo esaminare un caso concernente questi operai assunti per non più di novanta giorni e non trovando nella legge che regola i salariati altra norma che quella concernente i permanenti, li assimili a questa categoria. Per questo è necessario sancire nella legge il principio che il rapporto di quella particolare categoria è regolato dal diritto privato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1, accantonato nelle precedenti sedute, nel nuovo testo proposto dal relatore che sopprime le categorie degli operai giornalieri nonché degli incaricati stabili e provvisori:

« I salariati dello Stato, ad eccezione di quelli dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono di ruolo e non di ruolo.

I salariati di ruolo, assunti cioè stabilmente e iscritti a matricola, vengono denominati operai permanenti.

I salariati non di ruolo, assunti cioè a tempo, con contratti di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario (in corso), ma rinnovabili e rescindibili, vengono denominati operai temporanei».

(È approvato).

Ora, poiché questa nuova formulazione è in stretta connessione con l'ultimo comma dell'articolo 3, porrò in votazione anche quest'ultimo con la modifica proposta dal Governo. Esso è del seguente tenore:

« Ogni amministrazione ha facoltà di assumere, con contratto di diritto privato, per esigenze impreviste e indilazionabili, operai giornalieri a condizione che sia stabilito per essi il termine massimo entro cui debbono essere licenziati, termine che non può superare in nessun caso i novanta giorni».

TOZZI CONDIVI. Insisto sul mio emendamento: che si specifichi, cioè, che il contratto non può essere in nessun caso rinnovato. Ciò ad evitare che si possa giungere ad una situazione simile a quella degli operai permanenti.

NUMEROSO. Io propongo la soppressione delle parole «per essi», che mi sembrano superflue.

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. È giusto.

TURCHI. Sono contrario all'emendamento Tozzi Condivi. A me sembra che quando il personale salariato è assunto secondo le norme contenute sull'articolo 3, ciò avviene per esigenze che sono sorte improvvisamente ed alle quali non si può fare fronte con gli operai temporanei e permanenti.

Poniamo infatti il caso che, invece di 90 giorni, ne occorrano 93: se noi stabiliamo che in nessun caso i contratti possono essere rinnovati oltre il novantesimo giorno, allora quegli operai saranno licenziati e al loro posto dovranno essere assunti altri per soli tre giorni. Se pertanto, con questa disposizione si vuole perseguire una finalità pratica, essa non ha ragione di essere; se vuole invece essere una disposizione cautelativa perché i tre mesi non siano poi sei o più, allora, onorevoli colleghi, parliamo chiaro: l'amministrazione avrà sempre e comunque del personale provvisorio; con la differenza che avrà alle sue dipendenze Tizio invece di Caio o Teresina invece di Sempronio.

Sono pertanto contrario all'emendamento. RUSSO CARLO. Io sono invece favorevole all'emendamento proposto dal collega, onorevole Tozzi Condivi, sia nell'interesse dell'amministrazione che nell'interesse dei salariati.

Noi abbiamo purtroppo un'esperienza dolorosa, soprattutto per quanto si riferisce alle amministrazioni periferiche. Basti ricordare l'amministrazione dei lavori pubblici, la quale assunse del personale sotto forma di giornalieri, retribuito coi fondi derivati dalle perizie. Dobbiamo quindi cautelarci, per la maggiore facilità che c'è di procedere a queste assunzioni, dal pericolo che questi lavoratori siano assunti come giornalieri e poi, alla scadenza del contratto, questo venga automaticamente rinnovato.

Né vi sono possibilità di controlli efficienti, perché sono episodi che avvengono alla periferia. Io vorrei, quindi, essere più rigoroso. Poiché non si è votato contro questa categoria dei giornalieri, penso che, per lo meno, approvando l'emendamento Tozzi Condivi, si tutelino meglio gli interessi dell'amministrazione.

CARIGNANI. Può capitare, però, che in un piccolo centro, per eventi particolari, sorga la necessità di lavori urgenti per cui occorra servirsi di mano d'opera locale. Ora, supponiamo che questa mano d'opera si trovi soltanto in un certo numero sul luogo cosicché, fatti diversi turni di lavoro, questi assorbano tutto il personale disponibile. Come si potrebbe fare in questo caso? Vorrei un chiarimento a questo riguardo.

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. L'onorevole Cari-

gnani, con questa sua osservazione, non tiene presente che esiste la categoria degli operai temporanei. Questa categoria deve essere assunta appunto per le esigenze impreviste, in quel tale momento in cui in quella certa zona di montagna o in quella determinata zona alluvionata si debba ricorrere, con carattere di immediatezza, a mano d'opera locale, senza tutte le modalità di assunzione, ecc.

Ma, dice l'onorevole Carignani – ed ha perfettamente ragione – queste esigenze di carattere eccezionale possono durare oltre i tre mesi. Accadrà allora che l'amministrazione si varrà per quel determinato lavoro di personale a carattere più stabile, personale che apparterrà alla categoria dei temporanei.

È questa appunto la ragione per la quale ritengo che l'esigenza prospettata dall'onorevole Tozzi Condivi con il suo emendamento, pur non idonea a risolvere da sola il problema in tutta la sua vastità, sia tuttavia opportuna sotto questo profilo.

MARTUSCELLI. Io sono contrario al termine, perché a me pare che quando è stato accettato il principio secondo il quale si stabilisce un contratto di diritto privato, questi operai, assunti temporaneamente, non verranno ad acquistare mai alcun diritto, a meno che non stiano in servizio un tempo piuttosto lungo, addirittura degli anni.

Se, pertanto, non si vuole accogliere la mia proposta di abolire questo termine, chiedo almeno in via subordinata che sia possibile che le amministrazioni vengano, dopo un breve termine, dopo 90 giorni, obbligate a procedere a dei licenziamenti. Credo che il procedere a questi licenziamenti risponda innanzitutto agli interessi dell'amministrazione, giacché, se si tratta di assunzioni fatte per esigenze di carattere eccezionale e temporanec, tali esigenze durano normalmente più di tre mesi. Potrebbe accadere allora che l'amministrazione fosse costretta ad assumere altro personale con sacrifici notevoli, anche perché il personale precedente, quello licenziato, si era già specializzato in quel determinato lavoro, mentre il nuovo deve ancora far pratica.

Ma ho detto anche nell'interesse dei lavoratori, giacché costoro non maturano alcun diritto a indennità di licenziamento nel troppo breve periodo di tre mesi.

Desidero infine osservare ai colleghi che la legge può essere facilmente elusa, giacché l'amministrazione potrebbe benissimo tenere questi giornalieri, al termine dei novanta giorni, senza rinnovar loro il contratto. Si potrebbe, quindi, benissimo dire che il contratto può essere protratto per un termine ragionevole — di 9 mesi, poniamo, o di un anno — se le esigenze perdurino.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il 3º comma dell'articolo 3 nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Abbiamo ora l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Tozzi Condivi del seguente tenore: « I contratti non sono rinnovabili in alcun caso ».

MARTUSCELLI. Io propongo, invece, il seguente emendamento aggiuntivo in sostituzione di quello presentato dall'onorevole Tozzi Condivi: « Tale periodo può essere eccezionalmente prolungato sino al massimo di un anno se i lavori relativi alle suddette esigenze impreviste e indilazionabili non siano esauriti nel detto termine di 90 giorni e per tutta la durata dei lavori stessi ».

NUMEROSO. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Martuscelli per le ragioni già addotte dall'onorevole Russo e voterò anche contro l'emendamento del collega Tozzi Condivi, perché a me sembra del tutto superfluo in quanto il concetto contenuto in tale emendamento è compreso già nel testo che abbiamo approvato, ove è detto tassativamente che è stabilito un termine massimo e che questo termine massimo non può superare in alcun caso i 90 giorni.

Qualsiasi ulteriore specificazione mi sembra superflua ed anche dannosa.

PRESIDENTE. Mi sembra, onorevole Martuscelli, che il suo emendamento sia in contraddizione con l'ultimo comma dell'articolo 3 da noi ora approvato, il quale dice: « a condizione che sia stabilito il termine massimo entro cui debbono essere licenziati (questi lavoratori), termine che non può superare in nessun caso i 90 giorni ».

MOLINAROLI, Relatore. Vorrei pregare il collega Martuscelli di ritirare il suo emendamento, giacché, fra l'altro, esso è in contraddizione con lo spirito dell'articolo 1, già approvato, inteso ad abolire le categorie dei giornalieri. Esso è poi anche in contraddizione con il testo dell'ultimo comma dell'articolo 3, nel quale è detto che questi lavoratori debbono essere licenziati.

La stessa formula dell'onorevole Tozzi Condivi è superflua; noi non dobbiamo dare l'impressione di tornare su argomenti che sono già stati superati.

MARTUSCELLI. Io credo però che gli inconvenienti sostanziali da me segnalati siano superiori a quelli formali fatti presenti dai colleghi.

PRESIDENTE. Onorevole Martuscelli, dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore e degli altri colleghi, insiste sul suo emendamento?

MARTUSCELLI. Vi insisto, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Dovrei allora porlo in votazione: poiché tuttavia ritengo che esso debba considerarsi precluso dai due articoli 1 e 3 già approvati dalla Commissione, pongo innanzitutto in votazione la sussistenza della preclusione nei riguardi dell'emendamento Martuscelli.

(È approvata).

Dobbiamo ora porre in votazione l'emendamento Tozzi Condivi.

RUSSO CARLO. Onorevoli colleghi, se l'interpretazione data or ora dall'onorevole

Numeroso ai due testi già votati deve essere accettata quale quella autentica, mi pare evidente che l'emendamento Tozzi Condivi verrebbe completamente a cadere.

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Se mi si chiede un'interpretazione, ritengo non ci sia alcun dubbio che la formula già votata per l'ultimo comma dell'articolo 3 escluda assoluta mente la possibilità di un rinnovo del contratto.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, dopo queste dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, insiste sul suo emendamento?

TOZZI CONDIVI. Non vi insisto, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 11,25.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI